

SENTENZA - 399/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Gabriele PEPE	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riguardo al giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 74537 del registro di segreteria,

PROPOSTO DA

PROCURA REGIONALE presso questa Sezione, in persona del V.P.G. Ferruccio Capalbo e del S.P.G. Gaetano Gigliano;

CONTRO

ALBERTAZZI Paola, nata il 5 agosto 1963 a Napoli ed ivi residente in via Alessandro Manzoni n° 12, codice fiscale LBRPLA63M45F839D, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Gaetano Filangieri n° 48 presso lo studio del difensore stesso;

BENIGNO Carmina, nata il 12 dicembre 1953 a Napoli ed ivi residente in largo Caterina Volpicelli n° 6/A, codice fiscale BNGCMN53T52F839T, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Gelo (del foro di Napoli),

nonché elettivamente domiciliata a Pozzuoli (NA) in traversa Maroder n° 3 presso lo studio del difensore stesso;

TRAMONTANO Genoveffa Rosaria, nata il 9 marzo 1957 a Napoli ed ivi residente in via Gabriele Jannelli n° 520, codice fiscale TRMGVF57C49F839M, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Gaetano Filangieri n° 48 presso lo studio del difensore stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 18 novembre 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Paola Albertazzi, Carmina Benigno e Genoveffa Rosaria Tramontano, le quali avevano rivestito la carica di dirigente scolastico dell'istituto comprensivo statale "Sant'Ignazio di Loyola", ubicato a Napoli in un edificio appartenente al comune di Napoli (d'ora in poi: il Comune): edificio nel cui ambito l'alloggio destinato al custode Francesco Danese, cessato dal servizio il 1° maggio 2008 e deceduto quattro anni dopo, *post mortem* era stato illecitamente occupato dai suoi familiari.

In particolare, grazie anche ad un accesso *in loco* effettuato dai Carabinieri il 27 aprile 2023, la Procura attrice ha evidenziato che le tre odierne convenute, pur consapevoli di tale perdurante illecita occupazione, non ne avevano notiziato in alcun modo l'ente locale proprietario; e che, anzi, di fatto avevano lasciato svolgere a Vincenzo Danese, figlio dell'*ex* custode, funzioni analoghe a quelle

precedentemente demandate al padre, addirittura fornendogli i codici di attivazione e disattivazione del sistema d'allarme dell'edificio scolastico. Per altro verso, grazie alle tabelle OMI ed alla specifica identificazione catastale dell'alloggio in questione, il danno erariale conseguentemente arrecato al Comune è stato quantificato in 8.110 euro annui, pari al valore locatizio dell'alloggio stesso: cioè ai canoni che sarebbe stato possibile pretendere nei confronti dei relativi occupanti e che, invece, risultavano ormai prescritti; o, comunque, in almeno 6.000 euro annui. Inoltre a quel danno l'odierna attrice ha addizionato una cifra di 400 euro: equivalente alla spesa per i consumi idrici presuntivamente riferibili all'alloggio stesso, vista l'assenza di un contatore idrico distinto rispetto a quello dell'intero edificio scolastico.

Inoltre tale danno, complessivamente quantificato in 26.775 euro, sul piano soggettivo è stato ascritto dalla Procura regionale, a titolo di dolo o almeno di colpa grave, alle tre dirigenti scolastiche susseguitesi in tale carica, antecedentemente a colei che, invece, aveva denunciato l'accaduto alla Procura stessa. In particolare, sul piano temporale, sono stati considerati i canoni locatizi che, allorquando tra il 17 ed il 24 giugno 2024 era stato notificato alle tre odierne convenute il previo invito a dedurre, concettualmente risultavano non ancora prescritti; e che, quindi, l'ente locale avrebbe ancora potuto pretendere nei confronti degli abusivi occupanti dell'alloggio in questione: cioè i canoni concernenti l'arco temporale dall'inizio del 2014 alla fine del 2018; e la spesa riferita ai consumi idrici. Altresì tale danno è stato ripartito avendo riguardo all'arco temporale di rispettiva permanenza

in carica delle convenute: venendone perciò ascritti 7.500 euro all'Albertazzi, 4.375 euro alla Benigno e 14.900 euro alla Tramontano.

2. Con comparsa depositata il 10 marzo 2025 si è costituita Carmela Benigno, sottolineando che il Comune, dopo aver affidato al proprio dipendente Francesco Danese l'alloggio in questione con mansioni di custode del medesimo, posteriormente al collocamento a riposo di quest'ultimo aveva trascurato di individuare un nuovo custode o, altrimenti, di dismettere il servizio; e, comunque, di vagliare l'utilizzo degli alloggi custodiali come quello di specie. Inoltre, dopo aver richiamato a conforto di quella tesi la sentenza n° 529/2024 di questa Sezione, la Benigno ha evidenziato che, dell'istituto scolastico in cui era ricompreso l'alloggio in questione, lei aveva avuto esclusivamente la reggenza temporanea, dal 27 ottobre 2017 sino alla fine di quell'anno scolastico: con conseguente assenza di colpa grave, al pari di quanto reputato dalla Procura regionale stessa riguardo ad altri due dirigenti di quel medesimo istituto i quali erano rimasti in carica per brevi periodi, addirittura a titolo esclusivo e non già in concorrenza con altro istituto scolastico di titolarità.

Per altro verso la Benigno ha ricordato che il Comune aveva avuto notizia dell'illecito in argomento fin dal 5 marzo 2022, con conseguente possibilità di evitare la prescrizione di canoni che, rispetto a quella data, erano maturati entro il quinquennio precedente; e che, comunque, l'alloggio *de quo* non era suscettibile di venir locato a terzi.

3. Con comparsa depositata il 13 marzo 2025 si è costituita l'Albertazzi, sottolineando l'assenza di un obbligo di denuncia in capo

al dirigente scolastico, secondo quanto già opinato da questa Sezione con la sentenza n° 529/2024, e l'esclusiva imputabilità di esponenti del Comune, quale proprietario dell'alloggio in questione; ed altresì osservando come tale alloggio non potesse considerarsi in uso all'istituto scolastico da lei diretto tra gli anni scolastici 2014/15 e 2016/17, anche perché del tutto autonomo sul piano strutturale.

Inoltre la convenuta ha ricordato che, probabilmente a causa di un contenzioso giudiziale tra il Comune ed un terzo, poi sfociato in una transazione sul finire del 2017, risultava controversa la proprietà del suolo su cui risultava edificato quell'alloggio: tanto che quest'ultimo neppure figurava nell'inventario del patrimonio comunale. In ogni caso l'Albertazzi ha sostenuto di esser rimasta totalmente estranea all'utilizzo dell'immobile stesso: il cui godimento, peraltro, ben poteva ipotizzarsi che fosse stato concesso legittimamente ed altresì onerosamente dal Comune ai terzi che, appunto, lo occupavano; mentre l'ente locale doveva reputarsi consapevole della situazione dell'alloggio in questione, alla luce della residenza che ivi avevano legalmente posto i familiari dell'*ex* custode, di ripetuti sopralluoghi di tecnici comunali presso l'edificio scolastico a cui era annesso quell'alloggio e dell'istruttoria resa necessaria dal già ricordato contenzioso giudiziale. L'Albertazzi ha pure precisato che la vigilanza sul plesso scolastico non era mai stata demandata al figlio dell'*ex* custode; e che, invece, il relativo servizio era stato appaltato ad un'impresa di vigilanza. Mentre i codici di attivazione e disattivazione del sistema d'allarme risultavano a conoscenza del Danese nella ben

distinta qualità di presidente del consiglio d'istituto della scuola diretta dalla convenuta, all'epoca frequentata da due figli del Danese stesso.

Infine la convenuta ha contestato la quantificazione del danno erariale in sé.

4. Con comparsa depositata il 13 marzo 2025 si è costituita anche la Tramontano, sottolineando l'assenza di un obbligo di denuncia in capo al dirigente scolastico, secondo quanto già opinato da questa Sezione con la sentenza n° 529/2024, e l'esclusiva imputabilità di esponenti del Comune, quale proprietario dell'alloggio in questione; ed altresì osservando come quest'ultimo non potesse considerarsi in uso all'istituto scolastico che lei aveva diretto tra gli anni scolastici 2018/19 e 2021/22, anche perché del tutto autonomo sul piano strutturale.

Inoltre la convenuta ha ricordato che, probabilmente a causa di un contenzioso giudiziale tra il Comune ed un terzo, poi sfociato in una transazione sul finire del 2017, la proprietà del suolo su cui risultava edificato quell'alloggio risultava controversa: tanto che quest'ultimo neppure figurava nell'inventario del patrimonio comunale. In ogni caso la dirigente scolastica era rimasta totalmente estranea all'utilizzo dell'immobile stesso: il cui godimento, peraltro, ben poteva ipotizzarsi che fosse stato concesso legittimamente ed altresì onerosamente dal Comune a coloro che, appunto, vi abitavano; mentre l'ente locale doveva reputarsi consapevole della situazione dell'alloggio in questione, alla luce della residenza che ivi avevano legalmente posto i familiari dell'*ex* custode, di ripetuti sopralluoghi di tecnici comunali

presso l'edificio scolastico a cui era annesso quell'alloggio e dell'istruttoria resa necessaria dal già ricordato contenzioso giudiziale. La Tramontano ha pure precisato che la vigilanza sul plesso scolastico non era mai stata demandata a Vincenzo Danese, cioè al figlio dell'ex custode; e che, invece, il relativo servizio era stato appaltato ad un'impresa di vigilanza. Mentre i codici di attivazione e disattivazione del sistema d'allarme non risultavano a conoscenza di quel soggetto, bensì soltanto dei collaboratori scolastici della Tramontano stessa.

Infine la convenuta ha contestato la quantificazione del danno erariale in sé.

5. All'udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.

D I R I T T O

6. Essenzialmente le circostanze di fatto sottese alla vicenda oggetto del contendere vanno desunte dalla relazione stilata dalla compagnia di Napoli Vomero dell'Arma dei Carabinieri il 20 aprile 2024 (d'ora in poi, la relazione CC: all. 4 alla citazione) e dai suballegati a tale relazione, ai quali si farà riferimento d'ora in avanti.

Invero l'alloggio per cui è lite è inglobato nell'edificio dell'istituto comprensivo statale "Ignazio di Loyola" (all. 4.1) e non è neppure censito nel catasto fabbricati. Mentre nel catasto terreni è ricompresa, al foglio 69 particella 1074, l'intera superficie di oltre diecimila metri quadri su cui evidentemente insistono i due plessi del suddetto istituto scolastico e le relative aree cortilizie (all. 4 pag. 6): superficie che appartiene esclusivamente al Comune, peraltro grazie

ad un acquisto perfezionatosi soltanto il 25 ottobre 2017 quale conseguenza di un contenzioso giudiziale instauratosi, quattro anni prima, con la Compagnia di Gesù (pag. 4 della relazione CC).

Inoltre, fino alla data del 1° maggio 2008 di cessazione dal servizio di dipendente comunale, di tale istituto scolastico è stato custode Francesco Danese: il quale è poi deceduto il 4 settembre 2012 (pag. 11 della relazione CC).

Infine, dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri dalla dirigente scolastica Rita Canosa, pur autrice della denuncia da cui ha preso le mosse l'odierna azione della Procura regionale, appare evidente come l'alloggio in questione risulti tuttora abitato da Vincenzo Danese e dalla sua famiglia: atteso che da costui la Canosa stessa si è fatta restituire "…tutte le chiavi riconducibili all'istituto scolastico in possesso del Danese, ad eccezione del cancello esterno ubicato in prossimità dell'ingresso dell'abitazione del Danese, … non essendovi altro modo possibile per accedervi" (pag. 12 della relazione CC). Ed altresì, proprio a causa di tale occupazione abusiva, "… la scuola è privata della disponibilità di ulteriori probabili quattro locali, … che potrebbero essere destinati ad aule didattiche e/o laboratori didattici, determinandosi di fatto un grave pregiudizio per le capacità ricettive del plesso scolastico …" (all. 7.1 pag. 5).

7. Orbene quest'ultima affermazione della Canosa va a minare decisivamente il fondamentale presupposto oggettivo da cui muove la Procura regionale: perché appare evidente, anche in virtù della descritta ubicazione dell'alloggio in questione, che un suo

eventuale rilascio da parte dei relativi occupanti abusivi non si sarebbe affatto tradotto in una destinazione lucrativa dell'alloggio stesso; bensì nel conglobarlo funzionalmente nell'istituto scolastico.

8. Comunque neppure sul piano soggettivo può condividersi il presupposto dell'*an debeatur* del danno erariale: perché mai poteva ascriversi all'Amministrazione scolastica la proprietà dell'alloggio in questione, anche prima della data del 25 ottobre 2017 nella quale il Comune ne ha formalmente acquisito la proprietà; e perché, del tutto coerentemente, il relativo occupante Francesco Danese era un dipendente del Comune e non già dell'Amministrazione scolastica.

Quindi competeva al Comune, per definizione avendo piena contezza del collocamento in quiescenza di quel proprio dipendente e delle mansioni di custode a lui demandate, designare formalmente un nuovo custode all'indomani del 1° maggio 2008; o, a tutto concedere, acquisire tempestivamente la materiale disponibilità di quell'alloggio, facendolo concretamente rilasciare da eventuali occupanti abusivi. Opinare contrariamente equivale, né più né meno, a postulare che il Comune stesso potesse dimenticarsi di possedere quell'unità immobiliare: la quale oltretutto, per la sua tipologia, risultava ordinariamente appartenere al Comune, al pari della generalità degli alloggi dei custodi di plessi scolastici. Né la circostanza, pur in sé da reputarsi ovvia, secondo cui ciascuno dei dirigenti scolastici via via succedutisi fosse consapevole della materiale perdurante occupazione dell'alloggio in questione, all'indomani del pensionamento di Francesco Danese, implica la parallela consapevolezza riguardo all'assenza di un

titolo che, da parte del Comune cioè dell'ente proprietario, giuridicamente legittimasse quell'occupazione.

Semmai, essendosi visto come l'eventuale venir meno della finalità custodiale dell'alloggio stesso ed il suo materiale rilascio si sarebbero fatalmente tradotti nell'adibizione dei relativi locali a finalità prettamente scolastiche, alle odierne convenute potrebbe rimproverarsi soltanto di non essersi formalmente attivate proprio per ottenere dal Comune quell'adibizione, ovviamente previo concreto rilascio dei locali stessi da parte di coloro che, legittimamente od abusivamente, li occupassero. Ma va da sé come non sussistesse alcun obbligo delle convenute stesse di perorare quella diversa adibizione.

9. Quanto testé considerato rende palesemente vana la circostanza, dedotta nell'udienza di discussione dalla Procura attrice, secondo cui nel 1984 l'allora occupante dell'alloggio in questione, cioè il *de cuius*, per invocare interventi di manutenzione straordinaria avesse scritto all'allora dirigente scolastico, anziché al Comune: a cui, peraltro, quell'istanza era stata inoltrata da quel medesimo dirigente.

Neppure depone a carico delle odierne convenute la sentenza penale n° 37766/2019 della Suprema Corte: la quale, *in facto*, ha ad oggetto un infortunio occorso ad un alunno in un locale palesemente ricompreso nell'edificio scolastico *stricto sensu*, cioè esattamente una sorta di sottotetto del medesimo.

Né, infine, alcuna delle norme richiamate alle pagg. 14 – 15 della citazione appare interpretabile nel senso di ascrivere al dirigente scolastico un'estensione della propria competenza anche all'alloggio

del custode: il quale, evidentemente, costituisce una *res* concettualmente distinta dal plesso scolastico in sé e per sé, priva altresì di qualsiasi nesso con il servizio scolastico.

10. A tutto concedere potrebbe soltanto ipotizzarsi che taluna delle convenute, tra l'altro portando a conoscenza di Vincenzo Danese i codici di attivazione e di disattivazione dell'allarme di cui era dotato il plesso scolastico, in buona sostanza gli abbia demandato funzioni analoghe a quelle di custode che, peraltro, lui non aveva titolo né alcun obbligo di svolgere. Tuttavia, anche in tale prospettiva, è assorbente osservare come non sia dimostrata l'esistenza di alcun danno che all'Amministrazione scolastica sia stato arrecato per il fatto che il Danese abbia conosciuto quei codici.

Né, ovviamente, tale conoscenza poteva radicare in lui la benché minima pretesa giuridica nei confronti dell'Amministrazione scolastica stessa o del Comune.

11. Infine è nei confronti di quest'ultimo che andava preteso il rimborso dei consumi idrici riferibili all'alloggio occupato dal Danese.

12. La fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea trae con sé la liquidazione delle spese di lite: le quali, vista la comune difesa tra l'Albertazzi e la Tramontano, nonché il *quantum* della pretesa azionato nei confronti di ciascuna delle tre convenute, possono liquidarsi in 1.500 euro per la Benigno ed in 2.000 euro cumulativamente per le altre due, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 74537:

1) rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale;
2) liquida in 1.500 euro le spese di difesa in favore di Carmina Benigno ed in 2.000 euro cumulativamente per le altre due convenute, con l'aggiunta del rimborso delle spese generali in misura del 15%, del contributo previdenziale forense e dell'IVA.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

(Eugenio Musumeci) — (Paolo Novelli)

(firma digitale) — (firma digitale)

Depositata in Segreteria in data 31/12/2025

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

IL FUNZIONARIO

(dott.ssa Valentina Tomarchi)

(firma digitale)